

LAVORO



previdenza forense | 12 Aprile 2012

Chi ha la penna in mano scrive ... anche se non vede la legge

di Paolo Rosa - Avvocato

Gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo.

[\(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 5672/12; depositata il 10 aprile\)](#)

Il 10 aprile 2012 è stata depositata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 5672.

La vicenda. Il caso è semplice e riguarda la posizione di un avvocato incorso in una parziale omissione contributiva non più sanabile per intervenuta prescrizione. Con controricorso e ricorso incidentale in Cassazione il collega ha sostenuto che gli anni in cui risulta una minima parziale omissione contributiva, non possono essere esclusi dal conteggio per il calcolo della pensione. Per la Suprema Corte «Nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive. Nessuna norma quindi prevede che venga annullata l'annualità in cui vi siano stati versamenti inferiore al dovuto».

L'unico aggancio normativo reperito dalla Suprema Corte è quello di cui all'art. 1, legge 141/92 ove si prevede che la pensione di vecchiaia «è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75% della media dei più elevati 10 redditi professionali ...».

Tuttavia, per la Suprema Corte, il termine «effettivo» non può interpretarsi come precettivo del fatto che la contribuzione debba essere integrale perché il termine effettivo, nella sua comune accezione, non fa alcun riferimento ad una misura.

Per la Suprema Corte l'aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione effettivamente versata escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione.

L'errore dell'avvocato non comporta la perdita o la riduzione dell'anzianità. Alla luce di ciò la Suprema Corte ha fissato il seguente principio: «Gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo».

In Cassa Forense il termine «effettivo» è stata sempre interpretato come reale e concreto ma anche

integrale, e così del resto è anche nella legge 335/1995, tant'è vero che con il regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione, deliberato dal Comitato dei Delegati nella seduta del 16.12.2005 e approvato con ministeriale del 24.07.2006 e successive modifiche deliberate dal Comitato dei Delegati nella seduta del 23.09.2011 e approvato con ministeriale del 27.12.2011, all'art. 1 «Sono considerati inefficaci, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi che non possono più essere richiesti e versati per intervenuta prescrizione». La Corte di Cassazione pur se l'iscritto si era avvalso di tale normativa, tant'è vero che il Giudice di merito aveva suddiviso in parti uguali la relativa responsabilità, condannando la Cassa alla rifusione della metà della somma occorrente per la costituzione della rendita vitalizia, non ha tenuto conto di tale previsione normativa affermando che nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa.

L'affermazione ci sembra particolarmente grave posto che l'iscritto, nel caso di specie, si era avvalso proprio del regolamento sopra richiamato che, dunque, stava nel processo.

Ma chi ha la penna in mano scrive. E se si tratta, come nel caso di specie, dell'ultimo grado bisogna solo prenderne atto evidenziando l'errore perché non abbia a indurre in tentazione.